PS12844 - (CPC 663962) RICHIESTA DI MISURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 12 REG. (CE) - 2017/2394 /BBB SPA
Provvedimento n. 31725

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 novembre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 24 giugno 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS12844 nei confronti della società BBB S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 24 giugno 2025, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede, anche secondaria, i locali e gli uffici di BBB S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 14 agosto 2025, con la quale la società BBB S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrati in data 25 settembre 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società BBB S.p.A. (di seguito anche "Boggi", "Società" o "Professionista"; P.IVA: 00803620152), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, è attiva nella commercializzazione, anche *on line* attraverso il sito *internet https://www.boggi.com*, di abbigliamento, scarpe, borse e accessori a marchio "BOGGI".

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la condotta del Professionista consistente nella diffusione di informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive sui prezzi e sugli sconti in occasione degli annunci di riduzione di prezzo dei prodotti che commercializza. Boggi, in particolare, nella prospettazione dell'avvio, pubblicizzava, nell'ambito di sconti e/o promozioni, i prodotti in offerta: *(i)* omettendo di indicare il "prezzo precedente" quale prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e *(ii)* indicando una percentuale di sconto calcolata (non sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni ma) sul prezzo di "listino/pieno".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

3. In relazione alle condotte descritte, è stato comunicato, in data 24 giugno 2025, l'avvio del procedimento istruttorio n. PS12844 a BBB S.p.A., anche sulla base della richiesta, da parte dell'Autorità belga, di adozione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2017/2394.
4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.
5. In data 1° luglio 2025, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso alcune sedi della Società.
6. In data 31 luglio 2025 e 1° agosto 2025, il Professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento.
7. In data 15 luglio 2025, Boggi ha chiesto una proroga del termine per presentare una proposta di impegni che è stata rigettata in data 24 luglio 2025.
8. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 10 luglio 2025.
9. In data 14 agosto 2025, la Società ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 25 settembre 2025, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento.
10. In data 8 ottobre 2025, è stata comunicata a Boggi la chiusura della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento.
11. In data 9 ottobre 2025, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento che è pervenuto in data 6 novembre 2025.

III.2. Le evidenze acquisite e gli impegni del Professionista

12. Il presente procedimento, secondo la prospettazione dell'avvio, verte sulla corretta indicazione dei prezzi e degli sconti in relazione ai prodotti venduti *on line* durante le campagne promozionali.
13. Si rappresenta che, come emerso in istruttoria, il Professionista risulta vendere i suoi prodotti principalmente ed effettivamente a "prezzo pieno", salvo che nel corso delle campagne promozionali, di durata limitata.
14. Inoltre, nel corso dell'istruttoria è emerso che Boggi ha programmato, e poi realizzato, l'aggiornamento del sito *internet*, in tutti i suoi domini europei, secondo quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/2161 c.d. Omnibus.
15. Con nota pervenuta in data 14 agosto 2025 e integrata in data 25 settembre 2025, il Professionista ha presentato la seguente proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento:

Impegno I - "voucher ai clienti che, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, hanno acquistato prodotti in promozione tramite il sito internet italiano"

Boggi si impegna a inviare un *voucher* ai clienti che, nell'ambito delle campagne promozionali indette nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, abbiano acquistato tramite il sito *internet* italiano della Società almeno un prodotto in relazione al quale lo sconto prospettato sia stato calcolato rispetto a un prezzo di riferimento diverso dal prezzo più basso applicato per la vendita dello stesso nel corso dei trenta giorni precedenti.
Più in dettaglio, ai clienti del *cluster* sopra identificato verrà inviata una comunicazione con la quale sarà offerto loro un *voucher* di importo pari al valore, aumentato del 10%, del Differenziale ("Differenziale di spesa") tra il prezzo effettivamente pagato per l'acquisto di uno o più prodotti Boggi a prezzo scontato e il prezzo che sarebbe stato pagato ove la medesima percentuale di sconto fosse stata applicata non sul prezzo di listino, ma sul prezzo più basso praticato per il medesimo prodotto nei trenta giorni precedenti l'inizio della campagna promozionale in cui è stato effettuato l'acquisto ("Prezzo precedente").
Detto *voucher* potrà essere utilizzato in un'ampia finestra temporale (dodici mesi) per l'acquisto di prodotti Boggi tramite il sito *internet* o presso i punti vendita fisici della Società.
Tale impegno sarà attuato entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Impegno II - "voucher ai clienti che, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, hanno acquistato prodotti in promozione tramite il sito internet belga"

Boggi si impegna a inviare un *voucher* ai clienti che, nell'ambito delle campagne promozionali indette nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, abbiano acquistato tramite il sito *internet* belga della Società almeno un prodotto in relazione al quale lo sconto prospettato sia stato calcolato rispetto a un prezzo di riferimento diverso dal prezzo più basso applicato per la vendita dello stesso nel corso dei trenta giorni precedenti.
Più in dettaglio, ai clienti del *cluster* sopra identificato verrà inviata una comunicazione con la quale verrà offerto loro un *voucher* di importo pari al valore, aumentato del 10%, del Differenziale ("Differenziale di spesa") tra il prezzo effettivamente pagato per l'acquisto di uno o più prodotti Boggi a prezzo scontato e il prezzo che sarebbe stato pagato ove la medesima percentuale di sconto fosse stata applicata non sul prezzo di listino, ma sul prezzo più basso praticato per il medesimo prodotto nei trenta giorni precedenti l'inizio della campagna promozionale in cui è stato effettuato l'acquisto ("Prezzo precedente").
Detto *voucher* potrà essere utilizzato in un'ampia finestra temporale (dodici mesi) per l'acquisto di prodotti Boggi tramite il sito *internet* o presso i punti vendita fisici della Società.
L'impegno sarà attuato entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Impegno III - "adeguamento delle prassi operative in materia di prospettazione degli sconti"

La Società si impegna ad adeguare, ove necessario, le proprie modalità di prospettazione degli sconti utilizzando come prezzo di riferimento il prezzo più basso a cui i singoli prodotti sono stati venduti nell'arco dei trenta giorni precedenti.
Tale impegno è stato già attuato dal Professionista.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 9 ottobre 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.
17. Con delibera n. 257/25/CONS del 28 ottobre 2025 pervenuta in data 6 novembre 2025, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.
18. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che "*con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalla Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso*" ha ritenuto che "*nel caso di specie Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità*".

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

19. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista, valutata la loro ammissibilità alla luce delle circostanze del caso di specie e di quanto emerso all'esito degli accertamenti ispettivi - tra cui che i prezzi di "listino" o "pieni" erano effettivamente applicati dal Professionista nelle vendite ordinariamente effettuate al di fuori dei periodi promozionali, di durata limitata - siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nella comunicazione di avvio del 24 giugno 2025, considerato che tengono conto di tutti i predetti profili e sono risolutivi delle relative problematiche. Su di un piano generale, si osserva che la correttezza e la trasparenza nella indicazione e pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti, ancor di più se oggetto di campagne promozionali, risultano principi fondamentali nell'ambito della valutazione della diligenza professionale.

20. In primo luogo, risulta idonea la misura di cui all'Impegno I, dal momento che il Professionista si impegna a riconoscere ai consumatori potenzialmente incisi dalla condotta contestata un congruo controvalore economico attraverso un *voucher*, immediatamente spendibile sia *online* che nei negozi fisici, di importo pari alla differenza tra il prezzo effettivamente pagato per l'acquisto di uno o più prodotti Boggi a prezzo scontato e il prezzo che sarebbe stato pagato ove la medesima percentuale di sconto fosse stata applicata non sul prezzo di "listino", ma sul prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Inoltre, l'importo di tale *voucher* verrà maggiorato del 10% quale ulteriore misura compensativa.

21. Analogamente, con la misura di cui all'Impegno II, il Professionista si impegna a inviare analogo *voucher* di cui alla misura n. 1 anche ai consumatori che hanno effettuato l'acquisto tramite il sito belga della Società così da ampliare sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari. Così facendo, tenuto conto della originaria richiesta di intervento pervenuta dall'Autorità belga a tutela dei consumatori, la misura rimediale riguarderà anche i clienti/consumatori belgi. Anche in questo caso, l'importo di tale *voucher* verrà maggiorato del 10% quale ulteriore misura compensativa.

22. Inoltre, attraverso la misura di cui all'Impegno III - che a ogni buon conto si risolve in un mero impegno a rispettare il Codice del consumo, anche per il futuro, per quanto concerne le modalità di prospettazione degli sconti - il Professionista interviene sulle condotte di cui, con la comunicazione di avvio, era stata ipotizzata la possibile contrarietà agli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.

23. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società BBB S.p.A., nei termini sopra indicati, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società BBB S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società BBB S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società BBB S.p.A. informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli